

## Responsabilità degli amministratori in ambito penale – tipologie di reati specifici per le società quotate in borsa

a cura di  
*Margherita Gardi*


per il Comitato Pari Opportunità  
dell'ODCEC di Torino

## ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE Insider Trading

- **Norma di riferimento**

Testo Unico della Finanza del 24 Febbraio 1998, n. 58 –  
Titolo I – *bis*

“chi si trova nella condizione di **insider** non può acquistare o vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari o sui relativi diritti di opzione avvalendosi di **informazioni privilegiate**”



**obiettivo:** garantire il buon funzionamento del mercato

- **Informazione privilegiata – Art. 181 TUF**

Informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari

- **Insider – Art. 184 TUF**

Tra i soggetti che possono assumere la qualifica di insider rientrano il socio, l'amministratore, il sindaco, il dipendente della società, il professionista, la società di consulenza, la società di intermediazione mobiliare.

- **Condanne – Art. 184 TUF**

Chi commette il reato di insider trading è punito con la **reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da Euro 20 mila a Euro 3 milioni**

- **Sanzione amministrativa – Art. 187 – bis TUF**

L'insider trading, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, viene punito con **sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20 mila a Euro 3 milioni**

## MANIPOLAZIONE DEL MERCATO Aggiotaggio

- **Norme di riferimento**

- Testo Unico della Finanza del 24 Febbraio 1998, n. 58  
– Titolo I – *bis*
- Art. 501 del Codice Penale

Condotte illecite attraverso le quali si altera il regolare funzionamento dei mercati finanziari con conseguente lesione dell'integrità degli stessi e degli investitori.

Tre tipologie di condotta:

- Diffusione di informazioni false o fuorvianti relative a strumenti finanziari;
- Compimento di operazioni che hanno l'effetto di fornire indicazioni false o fuorvianti su strumenti finanziari;
- Compimento di operazioni che, mediante artifici o inganni, influiscono sul valore degli strumenti finanziari.

**Tra i soggetti che possono adottare tali comportamenti rientrano gli AMMINISTRATORI**

- **Condanne – Art. 185 TUF**

Chiunque commette il reato di aggio è punito con la **reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da Euro 20 mila a Euro 5 milioni**

- **Sanzione amministrativa – Art. 187 – *ter* TUF**

L'aggio, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, viene punito con **sanzione pecuniaria da Euro 20 mila a Euro 5 milioni**

- **Condanne - Art. 501 Codice Penale**

Chiunque commette il reato di aggio è punito con la **reclusione fino a 3 anni e con la multa da Euro 516 a Euro 25.822. In casi particolari le pene possono essere aumentate**

## INSIDER TRADING

Soggetto Attivo




Consapevole del possesso della notizia; del carattere privilegiato della stessa; della sua potenzialità modificativa, in termini sensibili, del prezzo dello strumento finanziario; del rapporto strumentale tra informazione e ragione dell'operazione




Compie l'operazione finanziaria o comunica la notizia o raccomanda il compimento dell'operazione

## AGGIOTAGGIO


Soggetto Attivo




Tramite mezzi di informazione



Consapevole del carattere di falsità dell'informazione



Diffonde informazioni, voci o notizie




Alterando il prezzo degli strumenti finanziari



## CONSOB

Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia, nei limiti stabiliti dalla legge, che si occupa della **regolamentazione e della vigilanza** sugli intermediari, sui mercati e sugli emittenti con strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in modo rilevante



Compito di compiere gli atti necessari alla verifica di eventuali violazioni

## Ostacolo alle funzioni di vigilanza

- **Norma di riferimento**

Art. 2638 del Codice Civile

Commettono tale reato gli **amministratori**, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle autorità, previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, **espongono fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto comunicare.**

- **Autorità di vigilanza:**

- Ministero dell'Economia e delle Finanze
- CONSOB
- Banca d'Italia
- IVASS (già ISVAP)
- COVIP

- **Condanne**


Reclusione da 1 a 4 anni

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea.


# L'organo amministrativo delle società quotate in mercati regolamentati

## Caso di Attualità

Sentenza Cassazione n. 49362  
del 19 Dicembre 2012



**INSIDER TRADING**



**OSTACOLO ALLE FUNZIONI  
DI VIGILANZA**